

**REGIONE ABRUZZO**

**COLLEGIO REGIONALE**

**PER LE GARANZIE STATUTARIE**

**PARERE N. 2 DEL 2014**

**Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie,**

**composto da:**

**Fabrizio Politi (Presidente)**


**Stefano Civitarese Matteucci (VicePresidente)**

**Arnaldo Lucidi (Decano)**

riunitosi nei giorni 11 e 13 marzo 2014, presso la sede del Consiglio Regionale, in L'Aquila, con la presenza del Prof. Stefano Civitarese Matteucci assicurata mediante collegamento telematico in audio-videoconferenza (come da verbale delle rispettive sedute) in ragione del soggiorno del medesimo all'estero, per motivi di lavoro per svariati mesi, per esaminare la richiesta di Parere avanzata dal Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano, con Nota del 4 marzo 2014, "*riguardo alla possibilità di esercitare l'iniziativa referendaria nel periodo di prorogatio*".

**Premesso**

- che il Presidente del Consiglio Regionale, dopo aver premesso che, con Nota del 3 marzo 2014, l'On. Pio Rapagnà ha comunicato la volontà di esercitare, a nome e per conto del relativo comitato promotore, l'iniziativa referendaria per numero tre



referendum regionali abrogativi, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44, *“Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa”*, evidenzia, con riguardo all’iniziativa referendaria, che l’art. 3, comma 3, legge reg. n. 44 del 2007 dispone che *“l’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi all’elezione del consiglio regionale”*;


- che ad avviso del Presidente del Consiglio Regionale, alla luce anche di quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto regionale, i due periodi previsti dal citato art. 3, co. 3, l. reg. n. 44/2007 (quello dei sei mesi precedenti e quello dei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale) *“rappresentino rispettivamente un dies a quo ed un dies ad quem che ricomprendono il periodo in cui l’iniziativa referendaria non può essere esercitata”*. Il Presidente del Consiglio Regionale aggiunge inoltre che un’interpretazione letterale della disposizione in oggetto finirebbe per consentire, nel periodo di prorogatio, *“l’esercizio di una iniziativa referendaria, istituto che sicuramente ha una forte connotazione politica”*;

- pertanto si chiede al Collegio di *“rendere il proprio parere riguardo alla possibilità di esercitare l’iniziativa referendaria nel periodo di prorogatio”*;

- che il presente Parere è richiesto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 42/2007, secondo cui il Collegio esprime parere *“su ogni altra questione di legittimità dell’azione regionale”*.

#### **Rilevato**

**1)** che lo Statuto della Regione Abruzzo (artt. 74 e segg.) contiene una articolata disciplina dell’istituto referendario. In particolare l’art. 75, secondo comma, dispone che *“La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo”*

The page contains three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a cursive name that appears to be 'Sally'. The second signature in the middle is a more stylized cursive name, possibly 'Antonio'. The third signature on the right is a large, bold cursive 'M'.

(rimettendo dunque alla potestà legislativa regionale il compito di determinare ulteriori limiti di utilizzabilità dello strumento referendario), mentre l'art. 76 (*"Limiti del referendum abrogativo"*) al secondo comma dispone che *"Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio"*;

2) che l'art. 3, comma 3, legge reg. n. 44 del 2007 dispone che *"L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale"*.

#### **Considerato**

I) che al Collegio è richiesto un parere "riguardo alla possibilità di esercitare l'iniziativa referendaria nel periodo di prorogatio" del Consiglio regionale;

II) che, l'art. 3, comma 3, legge reg. n. 44 del 2007 espressamente dispone che *"l'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio regionale"*;

III) che lo statuto della regione Abruzzo in realtà impone il divieto (non dell'iniziativa referendaria, ma solo) dello svolgimento del referendum abrogativo nei sei mesi antecedenti e in quelli successivi l'elezione del Consiglio regionale, ma al tempo stesso (sempre lo Statuto) rimette alla potestà legislativa regionale il compito di disciplinare gli ulteriori aspetti dell'istituto referendario;

IV) che indubbiamente l'art. 3, co. 3, legge reg. n. 44 del 2007 intende escludere la possibilità dell'iniziativa referendaria nei sei mesi antecedenti l'elezione del consiglio regionale e nei sei mesi successivi (pena il rischio - volendo accedere ad interpretazioni di natura diversa - di esiti paradossali, quale quello - indicato dal Presidente del Consiglio Regionale - della ammissibilità dell'iniziativa referendaria a ridosso delle



elezioni pur rimanendo l'inammissibilità della stessa nei mesi antecedenti!);

V) che, a ben vedere la situazione che si è determinata nel caso di specie è conseguenza in realtà di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, L.R. 9/2013, che consente al Presidente della Regione di posporre le elezioni fino a tre mesi oltre la scadenza della legislatura, e, in seguito, da quanto disposto dal D.L. 98/2011 che, istituendo il c.d. *election day*, ha riunito in un'unica data tutti gli appuntamenti elettorali previsti per l'anno 2014, allungando il regime di *prorogatio* fino al mese di maggio 2014.


Ma tale situazione non può certo giustificare l'ammissibilità a ridosso delle elezioni regionali dell'esercizio del potere di iniziativa referendaria espressamente vietato dalla legge reg. n. 44 del 2007. Altro discorso è quello relativo all'opportunità di tale restrizione concernente appunto l'iniziativa referendaria, mentre, a stretto rigore, lo statuto regionale preclude nel semestre anteriore ed in quello successivo alle elezioni regionali solo lo svolgimento del referendum (ma questa è una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale).

**Per le ragioni sopra esposte il Collegio**

**Esprime Parere**

Che non può essere esercitata l'iniziativa referendaria nel semestre antecedente ed in quello successivo rispetto alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale.

**Fabrizio Politi**



**Stefano Civitaresse Matteucci**



**Arnaldo Lucidi**

